

COMUNE di FARA NOVARESE

Provincia di Novara

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 24

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AI SENSI DELL’ART. 2 D.L. N. 193/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 35 D.L. N. 50/2017.

L’anno 2017, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21,20 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria, prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
1) PROLO Ennio – Sindaco	X	-
2) DESSILANI Aldo Pietro	X	-
3) CAVALLINI Daniela	X	-
4) BELLAN Daniele	X	-
5) PORTIGLIOTTI Barbara	X	-
6) VENDITTI Maurizio	X	-
7) LUCCA Valter	X	-
8) SPAGNOLINI Enrica	X	-
9) RUSCA Renzo	X	-
10) CAVALLINI Federico	-	X
11) PORTIGLIOTTI Pierantonio	X	-
Totale	10	1

Assente giustificato risulta il sig./la sig.ra: =====

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott. Francesco Lella, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Prolo Ennio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. N. 193/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 35 D.L. N. 50/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- dal 1° luglio 2017, il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”* prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione e contestualmente l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, svolte da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato *“Agenzia delle Entrate-Riscossione”* e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 potrà avvalersi di detto Ente per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

PRESO quindi atto che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

- le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
- l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
- il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da

essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

CONSIDERATO che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso "investigativi" per migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

CONSIDERATO altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia le caratteristiche necessarie per eseguire coerentemente l'attività affidata, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione, sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità;

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa o concessione occupazione suolo ed aree pubbliche COSAP/TOSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Si propone, per le motivazioni espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Fara Novarese, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

RITENUTO che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal 1° ottobre del corrente anno;

CONSIDERATO invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

TENUTO CONTO peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del "le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";

DATO ATTO che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di revisione rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di regolamenti tributari;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000.

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI i seguenti interventi:

- il Sindaco introduce il punto all'O.d.g., spiegando succintamente le recenti modifiche normative e rilevando l'importo dell'aggio richiesto dall'Agenzia delle Entrate;
- il Consigliere Portigliotti chiede un impegno all'attivazione di strumenti di sollecito bonari;
- il Sindaco rileva che la riscossione coattiva fa seguito ad uno o più avvisi bonari ed agli avvisi di accertamento, non si possono inviare continui avvisi bonari;
- il Consigliere Rusca chiede chiarimenti sul tasso di evasione della TARI;
- il Sindaco fa presente che, relativamente al 2016, vi è un tasso di evasione del 9% e che sovente è stato verificato trattarsi di mere dimenticanze;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: DIECI;

Consiglieri FAVOREVOLI: DIECI;

Consiglieri CONTRARI: NESSUNO;

Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO

DELIBERA

- 1) di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;
- 2) di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
- 3) di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
- 4) di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;
- 5) di dare mandato ai competenti Funzionari ed Uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: DIECI;

Consiglieri FAVOREVOLI: DIECI;

Consiglieri CONTRARI: NESSUNO;

Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI FARA NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Libertà, 16 - C.F.-P. IVA 00429030034

tel. 0321.829261-829520 fax 0321.819128
e-mail: segreteria@comune.faranovarese.no.it

Proposta di deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AI SENSI DELL’ART. 2 D.L. N. 193/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 35 D.L. N. 50/2017.

Seduta del: 30/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Novarese 2000 n. 2 del 02/07/2014 di nomina a Responsabile del Servizio interessato

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata.

Fara Novarese, 28/11/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
Franca Volpi Spagnolini
FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *Ennio Prolo*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 07/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 07/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*
